

**DECRETO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA COMUNALE PER LA
VOTAZIONE CONSULTIVA DEL 25 NOVEMBRE 2018 RELATIVA ALLA
PROPOSTA DI AGGREGAZIONE DEI COMUNI DI
CROGLIO, MONTEGGIO, PONTE TRESA E SESSA**

Il Municipio di Monteggio,

richiamato il Rapporto approntato dalla Commissione di studio per l'aggregazione dei Comuni di Croglia, Monteggio, Ponte Tresa e Sessa;

richiamata la decisione dell'11 luglio 2018 del Consiglio di Stato con la quale è stato approvato il progetto di aggregazione ed è stata fissata la data della votazione consultiva che avrà luogo il 25 novembre 2018;

richiamate la Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni (LAggr) del 16 dicembre 2003 e, quale riferimento, la Legge cantonale sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 (LEDP) ed il relativo Regolamento d'applicazione (RALEDP);

d e c r e t a

Art. 1 Convocazione dell'assemblea

L'Assemblea comunale è convocata per il giorno di **domenica 25 novembre 2018** per esprimersi, **a titolo consultivo**, sulla proposta di aggregazione dei Comuni di Croglia, Monteggio, Ponte Tresa e Sessa in un unico Comune denominato Tresa.

Art. 2 Catalogo elettorale

Per la votazione comunale fanno stato la pubblicazione del catalogo elettorale secondo la LEDP avvenuta durante il mese di gennaio 2018 e le successive variazioni.

Il catalogo elettorale deve essere aggiornato fino al quinto giorno antecedente la votazione. Il catalogo elettorale può essere consultato da ogni avente diritto di voto durante gli orari di apertura della Cancelleria comunale.

Art. 3 Ufficio elettorale comunale e locali di voto

Le operazioni di voto si svolgono presso il Comune di Monteggio, Casa Comunale, Via Crocivaglio 63, 6998 Monteggio.

Art. 4 Orari di voto

La votazione avrà luogo **domenica 25 novembre 2018 e negli altri giorni e orari stabiliti dal Municipio**. Gli elettori sono invitati a consultare gli avvisi allegati al materiale di voto, l'albo comunale oppure a rivolgersi alla cancelleria comunale per conoscere i giorni e gli orari di apertura degli uffici elettorali. Gli elettori che si trovano nell'edificio dove si svolge la votazione al momento in cui le operazioni di voto sono dichiarate chiuse devono essere ammessi a votare.

Art. 5 Materiale di voto

L'avente diritto di voto in materia comunale riceve al domicilio, la busta di trasmissione per il voto corrispondenza, la carta di legittimazione di voto, la scheda di voto, il materiale informativo (preavviso del Municipio e rapporto del Consiglio di Stato) la busta per riporre la scheda votata (con l'indicazione "Votazione comunale").

Art. 6 Voto al seggio elettorale

L'elettore che opta per l'esercizio del diritto di voto recandosi di persona all'Ufficio elettorale deve portare con sé la carta di legittimazione di voto in materia comunale quale prova di non aver votato per corrispondenza e la scheda ufficiale ricevuta al domicilio.

Art. 7 Voto per corrispondenza

L'elettore che intende votare per corrispondenza **deve usare la busta di trasmissione ricevuta dalla Cancelleria comunale** per inviare il materiale votato. Le istruzioni sono riportate sul fronte e sul retro della busta e sulla carta di legittimazione di voto.

Attenzione a non tagliare e cestinare la busta! Rivolgersi in Cancelleria comunale per la sostituzione.

L'elettore deve:

- compilare la scheda di proprio pugno;
- introdurre la scheda votata nell'apposita busta con la dicitura "Votazione comunale - Busta ufficiale - Voto per corrispondenza";
- compilare la carta di legittimazione di voto e **firmarla di proprio pugno in originale, senza ritagliarla**;
- inserire nella busta di trasmissione ricevuta dal Comune la busta con la scheda votata;
- immettere correttamente la carta di legittimazione di voto **nel senso indicato dalle frecce**.

Avvertenza

Prima di sigillare la busta verificare che l'indirizzo di ritorno (**Cancelleria comunale**) sia **ben visibile** nella finestra della busta di trasmissione.

È possibile votare per corrispondenza a partire dal momento in cui si riceve il materiale di voto.

Art. 8 Ticinesi all'estero

I cittadini ticinesi iscritti nel catalogo elettorale **ma con domicilio all'estero (art. 34 LEDP) non hanno diritto di voto per corrispondenza**. Possono tuttavia esercitare il diritto di voto **recandosi personalmente all'ufficio elettorale** in cui risultano iscritti.

Art. 9 Trasmissione materiale di voto

L'elettore può inviare la busta di trasmissione:

- per il tramite del servizio postale;
- imbucandola nella bucalettere del voto per corrispondenza nel proprio Comune (senza affrancatura);
- consegnandola a mano alla Cancelleria comunale del proprio Comune (senza affrancatura).

Le schede votate che pervengono dopo la chiusura delle operazioni di voto non sono prese in considerazione ai fini dello spoglio, per cui il termine ultimo è fissato per le **ore 12.00 di domenica 25 novembre 2018**.

Art. 10 Espressione del voto

L'elettore vota con un sì o con un no il voto di accettazione o di rifiuto della proposta di aggregazione dei Comuni di Croglio, Monteggio, Ponte Tresa e Sessa in un unico Comune denominato Tresa. Il voto deve essere espresso sulla scheda ufficiale.

Art. 11 Motivi di nullità delle schede

Per i motivi di nullità delle schede fanno stato le ragioni di cui all'articolo 44 cpv. 1 LEDP, ad eccezione della lett. f).

Art. 12 Distribuzione alla cittadinanza del preavviso del Municipio e del Rapporto del Consiglio di Stato (art. 6 LAggr) e il materiale di voto

Il Municipio distribuirà agli aventi diritto di voto, unitamente al materiale di voto, il preavviso municipale ed il Rapporto del Consiglio di Stato nella settimana dal **29 ottobre al 3 novembre 2018**.

Art. 13 Sanzioni penali

È passibile di una pena detentiva sino a tre anni o di una pena pecuniaria chiunque violi l'articolo 282 (frode elettorale) o di una multa chiunque violi l'articolo 282bis (incetta di voti) del Codice penale svizzero.

Art. 14 Verbale

Il verbale dev'essere redatto giusta i criteri di cui agli articoli 20 cpv. 2 LEDP e 14 RALEDP.

Il verbale contiene:

- a) il numero degli elettori iscritti in catalogo, dei votanti e dei votanti per corrispondenza;
- b) il numero delle schede non computabili, con l'indicazione del numero delle schede bianche e delle schede nulle;
- c) il numero delle schede computabili (le schede dichiarate valide dall'ufficio elettorale), quello dei "sì" e dei "no".

Art. 15 Spoglio comunale

Lo spoglio delle schede avviene a livello comunale.

Art. 16 Rimedi di diritto

Eventuali ricorsi contro la proclamazione dei risultati devono essere inoltrati al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni dalla loro pubblicazione.

Art. 17 Il presente decreto é pubblicato agli albi comunali e vale quale formale avviso alle autorità e ai cittadini.

Il Municipio

Risoluzione Municipale no. 753/2018 del 24 settembre 2018